


---

# LA RIFORMA COSTITUZIONALE



REFERENDUM COSTITUZIONALE  
del 4 dicembre 2016

---

Il giorno 12 aprile 2016 è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo di legge costituzionale recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».

Gli articoli modificati sono riportati con testo a fronte della Costituzione previgente. Le modifiche sono evidenziate in **neretto**.

<b>SOMMARIO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI</b>		
<b>PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini</b>		
Titolo IV Rapporti politici	<i>Art. 48</i>	
<b>PARTE SECONDA - Ordinamento della Repubblica</b>		
Titolo I Il Parlamento	Sez. I Le Camere	<i>Artt. 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69</i>
	Sez. II La formazione delle leggi	<i>Artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82</i>
Titolo II Il Presidente della Repubblica	<i>Artt. 83, 85, 86, 87, 88</i>	
Titolo III Il Governo	Sez. I Il Consiglio dei Ministri	<i>Artt. 94, 96</i>
	Sez. II La Pubblica Amministrazione	<i>Art. 97</i>
	Sez. III Gli organi ausiliari	<i>Art. 99</i>
Titolo V Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni	<i>Artt. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 132, 133</i>	
Titolo VI Garanzie costituzionali	Sez. I La Corte costituzionale	<i>Artt. 134, 135</i>

## Titolo IV Rapporti politici

### Articolo 48

TESTO PREVIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.</p> <p>Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p> <p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>	<p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.</p> <p>Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p> <p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione <b>della Camera dei deputati</b>, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>

### Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

### Articolo 50

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

### **Articolo 51**

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

### **Articolo 52**

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

### **Articolo 53**

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

### **Articolo 54**

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

---

## Parte Seconda

### Ordinamento della Repubblica

#### Titolo I

#### Il Parlamento

#### Sezione I

#### Le Camere

#### Articolo 55

TESTO PREVIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p><b>Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</b></p> <p><b>Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.</b></p> <p><b>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.</b></p> <p><b>Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.</b></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO AGGIORNATO
	<p>Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>

### Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Articolo 57**

<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO AGGIORNATO</b>
<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Il Senato della Repubblica è <b>composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.</b></p> <p><b>I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.</b></p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a <b>due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</b></p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla <b>loro</b> popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p><b>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.</b></p> <p><b>Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità</b></p>